

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1957

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AIARDI, BINETTI, AMALFITANO, BATTAGLIA PIETRO, BIANCHI FORTUNATO, CIAFFI, RADI, VITI, BONFERRONI, LATTANZIO, LEONE, CACCIA, NENNA D'ANTONIO, NAPOLI, PATRIA, CRISTOFORI, VAIRO, GRIPPO, VECCHIARELLI, CAFARELLI, PERANI, FRONZA CREPAZ, RINALDI, ORSENIGO, MENSORIO

Presentata il 25 novembre 1987

Norme sulla scolarità dei figli degli emigrati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Parlare di diritto allo studio dei giovani emigrati, del loro avvenire nella realtà del paese di accoglimento e del loro reinserimento nel paese di origine significa senza dubbio potenziare ed aggiornare la politica educativa all'estero dell'Italia, nel principio che nessuno mette in discussione, di favorire l'integrazione di questi giovani nella scuola locale, mantenendo la loro identità culturale ed evitando assimilazioni *tout-court* che appiattirebbero i valori più profondi delle loro radici.

Già nel 1974, la relazione del Comitato dell'emigrazione della Commissione affari esteri della Camera, sulla base di consultazioni per aree geografiche da parte del CCIE, a proposito delle attività scolastiche, affermava: « occorre che:

i problemi della scuola e della cultura italiana all'estero siano esaminati in

modo unitario, sia all'interno del Ministero degli esteri sia con il Ministero della pubblica istruzione;

sia compiuta una attenta revisione delle situazioni scolastiche e culturali attualmente esistenti all'estero per adeguarle alle nuove esigenze ed alle diverse realtà dei vari Paesi;

siano stipulati ed aggiornati gli esistenti accordi culturali di carattere bilaterale tenendo conto di queste stesse esigenze;

da parte del Governo siano destinati adeguati stanziamenti per le iniziative scolastiche e culturali all'estero ».

La situazione è oggi, a tredici anni di distanza positivamente mutata? Riteniamo che ci troviamo dinnanzi agli stessi problemi, e forse in alcuni casi aggravati, se è vero che stanno esplodendo,

specie nell'area comunitaria, i problemi della terza generazione che rischia di vedere accresciute le difficoltà per una più accentuata perdita di identità.

E che ormai tali problemi esigano delle urgenti risposte è testimoniato dall'interesse suscitato e dalle indicazioni emerse nel corso del convegno tenuto a Urbino, nel marzo del 1983, sulla scolarizzazione e sulla cultura degli emigrati all'estero.

Una delle scelte di fondo emerse dal citato convegno riguardava la necessità di prevedere differenziazioni nella azione culturale all'estero tra le diverse aree geografiche e tra i diversi tipi di problemi che bisogna meglio affrontare.

L'esigenza di una nuova legge sulla scolarità dei figli degli emigrati nasce quindi dalla consapevolezza dei guasti che la disciplina attuale dell'insegnamento della nostra lingua all'estero ha prodotto sul complesso della nostra emigrazione.

Allo stato sono tutt'ora in vita:

il testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni, e la legge 3 marzo 1971, n. 153.

Più volte autorevoli fonti hanno sottolineato l'anacronistica sopravvivenza di una disciplina collegata alla cessata funzione delle scuole italiane all'estero (regio decreto n. 740 del 1940).

La legge n. 153 del 1971 prevede come suo soggetto « i lavoratori italiani e i loro congiunti »; pertanto, così come gli scolari non sono i titolari della legge, la loro scolarizzazione non è la finalità della medesima. Tale legge, inoltre, è basata su corsi, che hanno dimostrato all'atto pratico la loro inadeguatezza — convalidata da dichiarazioni degli insegnanti, delle autorità scolastiche locali e delle famiglie; dagli stessi scolari rientrati in Italia si è potuto riscontrare il mancato apprendimento della lingua madre, causa l'irrazionalità e la inconsistenza pedagogica proprio della citata legge n. 153 del 1971.

Infine, lo schema di insegnamento sinora seguito prevede:

1) l'insegnamento della lingua in classi speciali per quei bambini che incontrano difficoltà di apprendimento;

2) l'insegnamento della lingua di origine fuori orario scolastico o nei giorni festivi.

Questo sistema non è accettabile sia perché la classe speciale è pedagogicamente inadatta e tende all'isolamento dei bambini italiani dai loro coetanei locali, impedendo così la naturale ed auspicabile integrazione dei primi con i secondi; sia perché l'insegnamento della lingua d'origine nei giorni di festa od in ore aggiunte all'orario scolastico non solo è psicologicamente dannoso ma anche improduttivo da un punto di vista specificatamente didattico.

Si rende necessaria così l'adozione di una nuova normativa imperniata su due punti fondamentali:

1) assicurare l'apprendimento e la conservazione della lingua italiana nonché la conoscenza del patrimonio culturale del Paese d'origine;

2) ottenere che il processo di integrazione nella scuola straniera e di socializzazione scolastica e professionale si sviluppi in condizioni di parità con gli scolari autoctoni e nel rispetto di quanto acquisito dagli indirizzi della psicopedagogia.

Ai fini di un processo di normale inserimento del ragazzo nella vita di relazione del Paese d'emigrazione, l'integrazione, l'apprendimento della lingua e l'assunzione di moderni metodi pedagogici sono stati ritenuti i presupposti e le linee di una soddisfacente scolarità.

In effetti la legge n. 153 del 1971 non fa alcun conto degli studi, delle ricerche e delle proposte che nel settore pedagogico ed in quello sociologico erano già stati prodotti in campo nazionale ed internazionale sulle condizioni scolastiche di bambini e di ragazzi emigrati; condizioni che si erano rivelate in molte circostanze assolutamente drammatiche. Si era, infatti, già evidenziata la situazione

della seconda e della terza generazione di emigrati che, non avendo realizzato negli anni della scolarità un buon grado di integrazione sociale, di preparazione professionale e di possesso della lingua locale, si trovavano nella impossibilità di inserirsi nel mondo produttivo.

È indispensabile cioè che quanti si apprestano ad esaminare il problema della scolarizzazione dei bambini emigrati si accostino ai nuovi metodi e concetti forniti dalla pedagogia e della psicologia.

Grazie alla psico-linguistica ed ai modelli di plurilinguismo, si possono eliminare gli *handicaps* intellettuali di cui soffrono i bambini emigrati: occorre evitare la ghettizzazione sia in classi speciali, sia in corsi intensivi; come occorre evitare l'apprendimento della lingua di origine fuori dell'orario scolastico.

Uno degli ultimi rapporti del Ministero degli affari esteri sugli aspetti ed i problemi dell'emigrazione italiana all'estero afferma testualmente, nella introduzione relativa al settore, che « la gamma delle iniziative scolastiche e di assistenza scolastica previste dalla legge n. 153 ha consentito, nelle diverse aree di emigrazione, interventi certamente proficui ma non sempre sufficientemente aderenti alle caratteristiche ed alle esigenze manifestate dalle nostre collettività, relativamente al grado di integrazione e stabilizzazione da esse acquisito ».

Si dovrebbe ora entrare nel merito delle possibilità operative riguardanti le varie aree geografiche, che come si sa sono distinte in: comunitaria, europea extra-comunitaria con particolare riguardo alla Svizzera, paesi oltre mare e zone interessate alla cosiddetta « nuova emigrazione ».

È evidente che ogni forma o modifica sostanziale non può regolare in modo puntuale tutte le possibili articolazioni, ma è importante che venga definito un quadro normativo all'interno del quale possono essere affrontate, in via regolamentare, le azioni concrete adattate alle varie realtà.

Qualche osservazione sembra opportuno fare soprattutto sull'area comunita-

ria, caratterizzata, come è noto, dalla esistenza di una direttiva che dovrebbe avere la sua piena attuazione anche per gli obblighi relativi al nostro Paese.

Se si tratta di passare ad una vera politica educativa europea, del cittadino « europeo », è pur vero che differenziazioni passano anche all'interno della Comunità, se si considerano in particolare le situazioni di decentramento presenti in alcuni Paesi.

Importante è la collaborazione dei mezzi di comunicazione a cominciare dalla radio-televisione.

Questo vale anche per la Svizzera, pur in una realtà particolare di presenza della lingua italiana e dei programmi radio-televisivi, ma dove è sempre più sentita una maggiore coesione delle nostre iniziative in quel sistema scolastico.

L'azione dei Paesi oltre-mare non potrà non tener conto della migliore disponibilità a politiche di *multiculturalismo* (come in Canada ed in Australia) e di *biculturalismo* (nei paesi dell'America latina).

I problemi ancora da affrontare in questo contesto generale riguardano, tra l'altro:

il ruolo della presenza dello Stato e di quella degli enti privati;

la modernizzazione del sistema di preparazione degli insegnanti;

l'adeguamento dei mezzi finanziari;

l'estensione della normativa al di là della scuola materna e di quella dell'obbligo;

la migliore definizione dei destinatari delle iniziative all'estero;

il coinvolgimento maggiore delle famiglie;

l'equipollenza dei titoli, anche in relazione al reinserimento in Italia; ecc.

L'altro grande campo della formazione professionale all'estero pone oggi, come per le questioni proprie della scolarità e della cultura, sollecitazioni complesse e portatrici di particolari urgenze, specie di

fronte ai grandi processi di cambiamento che investono il sistema produttivo.

Quanto previsto dalla legge n. 153 non è più ormai in sintonia con la legge quadro sulla formazione professionale n. 845 del 1978, con riferimento specifico all'articolo 18 che definisce i compiti dello Stato per tale formazione all'estero. Il problema non è forse soltanto quello di far seguire adeguate disposizioni di attuazione, ma quello di ripensamento organico.

Ricordiamo le questioni più importanti:

affidare o meno un ruolo maggiore all'ente pubblico rispetto al tipo di organizzazione attuale che affida la gestione delle attività nel settore ad enti privati;

la collaborazione con le strutture di formazione dei paesi di accoglimento;

il collegamento con la formazione svolta in Italia ed anche qui la conseguente equipollenza degli attestati, ecc.

Le indicazioni fornite, gioco-forza sinteticamente, ci testimoniano comunque l'esigenza di urgenti e moderne risposte nel delicato campo dell'educazione scolastica, della crescita culturale e della formazione degli italiani all'estero.

Questo salto di qualità non è ormai più rinviabile nel tempo, anche per offrire dei servizi (attesi del resto dalle stesse realtà straniere) che siano all'altezza delle nostre tradizioni culturali.

Già nelle scorse legislature, e in particolare nelle due penultime, sono state presentate proposte di legge rivolte ad affrontare in modo più aggiornato il problema della scolarità dei figli degli emigrati.

Dette proposte d'iniziativa parlamentare rispondevano alla pressante esigenza, espressa anche dalle nostre comunità all'estero, di vedere riconsiderata in maniera nuova ed organica la scolarità dei loro figli.

In questi anni di inutile attesa la situazione si è ulteriormente aggravata per le profonde trasformazioni nei processi produttivi conseguenti alla crisi econo-

mica e per la conseguente insicurezza ed instabilità delle comunità italiane in taluni Paesi che ha generato il fenomeno dei rientri e del difficile reinserimento dei bambini nelle scuole italiane.

In relazione appunto alla insoddisfatta esperienza della legge n. 153 la stessa Direzione generale dell'emigrazione degli affari sociali del Ministero degli affari esteri (DIGEAS), si è andata orientando per una riforma di detta legge, rivolgendosi tra l'altro, alcuni anni fa, ad uno studioso ed esperto di valore, il professore senatore Valitutti, il quale elaborò un documento che venne diramato dalla (DIGEAS) agli enti, alle associazioni, ai sindacati al fine di raccogliere in merito valutazioni e proposte.

Molti sono stati, specie in questo ultimo periodo, i convegni, i seminari, le riunioni, svolti in Italia ed all'estero, con la partecipazione degli emigrati, ed organizzati da tutte le associazioni tradizionali dell'emigrazione e dalle forze sindacali e politiche.

Di tale problema ne ha fatto esame particolare proprio di recente l'ANFE (Associazione nazionale famiglie emigrate) nella celebrazione del suo quarantennale, sulla scia di un impegno sempre vivo ed attento ai problemi della scolarità dei figli degli emigrati, rinnovando la sollecitazione per una auspicabile rapida approvazione di nuove norme in materia.

È da ricordare, tra l'altro, che il Ministero degli affari esteri, tramite sempre la DIGEAS, volendo acquisire ulteriori opinioni e giudizi organizzò dal 28 al 30 marzo 1983 un convegno sulla « Riforma delle istituzioni scolastico-culturali per l'emigrazione ».

Documentazione base fu la già citata relazione Valitutti, la quale di fatto amplia il campo di intervento, collegando il problema specifico della scolarità al quadro generale della diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, cioè alla presenza culturale italiana nei vari Paesi. Esigenza di rilevante importanza, questa, da sempre compresa da taluni Paesi europei che non hanno migrazioni.

Pur comprendendo la validità di tale impostazione, che coinvolge tempi, servizi, strumenti e programmi di altra natura, a noi sembra necessario puntare ora su una legge che riguardi la scolarità come specifico problema scuola-emigrati e sulla sua assoluta peculiarità.

Del convegno di Urbino, la DIGEAS ha dato ampia relazione nel « Notiziario dell'emigrazione »; relazione che si chiude con le conclusioni del sottosegretario onorevole Fioret, dove tra l'altro si legge: « Un dato mi sembra certo ed è che nessuno ritiene praticabile un procedimento semplicemente emendativo della legge n. 153 del 1971. Non sono mancate posizioni che opterebbero per una completa rifusione della normativa riguardante l'azione scolastico-culturale all'estero ».

Era questa l'esigenza che animava le proposte di legge della precedente legislatura, tra cui quella presentata al Senato (con il n. 356), che ripresentiamo nella stessa articolazione ritenendone tuttora valida la impostazione.

Considerazioni e criteri.

La presente proposta di legge riguarda, come rilevato, un oggetto ben definito e delimitato: la scolarità dei figli degli emigrati nella fascia di età che va dai 3 ai 18 anni.

Definiti i destinatari, definito lo scopo, ci troviamo ad affrontare i problemi di una scolarità che ha caratteri straordinari, trattandosi di scolari italiani e di origine italiana, presenti quasi totalmente nelle istituzioni scolastiche straniere.

Ciò richiede soluzioni di assoluta novità, e contributi da mutuare dalle nuove psicopedagogie e dalle nuove teorie linguistiche. Si tratta inoltre di aprire nuovi spazi per la collaborazione *in loco*, e di giungere ad accordi diplomatici con i Paesi che ospitano l'emigrazione italiana.

Si tratta di accantonare la legge n. 153 del 1971, con la sua genericità e superficialità, palese d'altra parte dal suo stesso titolo: « Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e

perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti »; accantonarla perché non solo non promette nulla riguardo ai problemi gravosi che pesano tuttora sugli scolari stessi, a meno che non si voglia vederli nelle parole: « congiunti » di lavoratori.

In ogni caso essi non hanno bisogno di « assistenza », ma di una legislazione pertinente che non perda di vista gli interessi immediati e futuri della loro vita.

Alla genericità intendiamo opporre la specificità e la organicità, senza con ciò diminuire l'importanza del rapporto tra problemi scolastici e promozione della cultura italiana all'estero, di cui gli stessi giovani sarebbero certamente i più validi diffusori.

D'altra parte, ciò che proponiamo per le aree transoceaniche non si iscrive più nel limitato quadro didattico, ma assume le caratteristiche di interventi culturali nel Paese e per lo stesso Paese di residenza.

Nel quadro didattico, invece, poniamo l'attenzione al fatto che la quasi totalità dei bambini e dei ragazzi italiani sono inseriti nelle scuole del Paese che li ospita: di esse seguono i programmi ed i sistemi educativi, in esse si formano giorno dopo giorno, anno dopo anno per tutta la fase della loro età evolutiva, ed acquisiscono la capacità di entrare nella società come membro attivo e (dove ne acquisiscono la nazionalità) come leali cittadini.

In questo processo c'è un costo: lo scolaro viene a perdere ogni contatto con i valori del patrimonio di origine, la padronanza e l'uso della lingua nazionale, con conseguenze negative per gli stessi rapporti familiari.

Da qui nasce la legittimità di un intervento da parte dello Stato italiano, anzi la obbligatorietà del suo intervento, che nella presente proposta di legge viene definito nell'articolo 1, e che stabilisce gli obiettivi da raggiungere.

La proposta di legge si presenta così articolata:

Capo I: obiettivi, competenze, presupposti per piani e programmi;

Capo II: disposizioni per l'area europea e per l'area trans-oceanica;

Capo III: personale insegnante;

Capo IV: disposizioni finali (abrogazione del citato testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e della legge 3 marzo 1971, n. 153) e copertura finanziaria.

Area europea.

Di rilevante innovazione tra gli obiettivi indicati nell'articolo 1 è quello che riguarda nell'area europea l'introduzione dell'insegnamento dell'italiano nei programmi e negli orari normali scolastici in quelle scuole dove siano iscritti scolari italiani.

L'insegnamento, dunque, non come una tollerata aggiunta all'orario, con insegnanti considerati estranei alla scuola e non facenti parte del collegio dei docenti, ma un trattamento dignitoso e paritario sia degli scolari italiani rispetto ai compagni di classe, sia dell'insegnante rispetto agli altri docenti (articolo 4).

Tutto ciò visto anche, specialmente nei Paesi della CEE, nello spirito del Trattato di Roma, dei regolamenti e delle direttive della Comunità, delle risoluzioni del Consiglio dei Ministri europei, i quali tutti concorrono ad indicare che i cittadini di un Paese membro della Comunità godono di speciali diritti nell'ambito dei Paesi membri, siano essi lavoratori che figli di lavoratori.

Sempre in considerazione che il cammino verso l'unità europea è lungo ma irrevocabile, l'articolo 4 mira ad avviare un processo di graduale equiparazione dei programmi della scuola dell'obbligo, considerando l'istruzione di base elemento di formazione del cittadino europeo.

Non secondaria a questo proposito la considerazione (articolo 1) che l'equiparazione dei programmi scolastici nell'area europea eliminerebbe il faticoso e spesso drammatico sforzo che lo scolaro immigrato deve fare per inserirsi nelle scuole locali.

Resta evidente la necessità che, per i Paesi europei extracomunitari, si proceda sulla base di accordi bilaterali.

Paesi transoceanici.

Per i paesi transoceanici, considerata la complessità delle situazioni che presentano le comunità italiane, l'alto grado di integrazione sociale da esse raggiunto, la stabilità del loro insediamento, che risale a quattro generazioni, occorre una ben diversa azione governativa.

Nell'articolo 5 e nell'articolo 6 è stato indicato il carattere che dovrebbe assumere una ben articolata presenza italiana presso gli italiani residenti nei Paesi d'oltremare, presso gli scolari italiani e presso i discendenti di italiani che, anche se hanno assunto una diversa nazionalità, dimostrino attaccamento alla terra di origine ed ai suoi valori culturali e tradizionali e ne richiedano la conoscenza.

Già nel precedente progetto di legge chiamammo « messaggi culturali » le iniziative da privilegiare, in un quadro di vari interessi, nei Paesi transoceanici e così ancora li riproponiamo nell'articolo 5 e nell'articolo 6, nei quali sono presentate le possibili linee programmatiche ad essi destinate.

Il Capo III riguarda il personale insegnante. Nell'articolo 9 vengono menzionati alcuni requisiti indispensabili in coloro che prestano servizio all'estero come docenti. Non vi è dubbio che la non disponibilità di personale adeguato ai fini che si propongono con la presente proposta di legge non garantirà alcun successo agli obiettivi proposti.

Il docente all'estero dovrebbe essere reclutato tra i migliori per professionalità e per cultura, perché si troverà a svolgere il ruolo di insegnante di lingua italiana a scolari italiani per i quali la lingua nazionale è quella straniera.

La sua preparazione deve essere perciò basata sulla conoscenza dei problemi sociolinguistici, in Paesi dove per lo scolaro è necessario giungere alla pratica del bilinguismo.

Il docente all'estero si troverà anche a trattare casi di disadattamento scolastico ed ambientale, che richiederanno una buona conoscenza della psicopedagogia.

Si troverà a contatto, anzi dovrà stimolare i contatti, con gli insegnanti

delle scuole locali frequentate da scolari italiani, per favorire il processo di ambientazione e mediare le probabili difficoltà che intralciano o vietano il corso degli studi a molti figli di emigrati.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Obiettivi).

1. Per rendere effettivo ai figli degli emigrati il diritto all'istruzione nella lingua italiana, alla conservazione ed all'incremento del patrimonio culturale di origine, nonché al raggiungimento di un soddisfacente grado di socializzazione scolastica e professionale nei Paesi che li ospitano, lo Stato attua una politica adeguata alle diverse situazioni ed aree geografiche di loro residenza, realizzando i seguenti obiettivi:

a) introduzione nelle scuole locali frequentate da scolari italiani o di origine italiana dell'insegnamento dell'italiano nei programmi e negli orari normali scolastici;

b) inserimento dei figli degli emigrati italiani nel sistema locale prescolastico, scolastico e professionale in condizione di uguaglianza e parità di diritti con gli scolari autoctoni;

c) organizzazione di corsi di lingua locale di sostegno per evitare ripetenze, ritardi, abbandono degli studi, e per agevolare l'inserimento degli scolari nei sistemi educativi locali;

d) programmazione di iniziative finalizzate alla conoscenza del patrimonio culturale di origine e all'uso della lingua, utilizzando a tal fine le istituzioni italiane scolastiche e culturali presenti in loco, sia pubbliche che private, sottoposte quest'ultime alla vigilanza governativa;

e) gestione di corsi di lingua italiana dove non si renda possibile l'introduzione dell'italiano nei sistemi scolastici locali;

f) conseguimento dell'equipollenza dei titoli scolastici e professionali;

g) attuazione di particolari iniziative per l'emigrazione di cantiere che si muove al seguito di imprese;

h) gestione di istituzioni scolastiche e culturali pubbliche;

i) sperimentazioni pedagogiche.

ART. 2.

(Competenze).

1. Le competenze per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1 spettano al Ministero degli affari esteri, al Ministero della pubblica istruzione e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che costituiranno un organismo permanente interministeriale per l'elaborazione di piani e di programmi differenziati a seconda delle diverse aree geografiche nelle quali si intende svolgere una politica scolastica conforme alle direttive della presente legge.

2. La qualificazione e l'aggiornamento del personale docente all'estero è di spettanza dell'organismo permanente interministeriale.

3. Al Ministero degli affari esteri in particolare spetta la stipula degli accordi culturali bilaterali e multilaterali con i Paesi dove risiede l'emigrazione italiana, per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1.

4. Gli uffici consolari, con la collaborazione delle associazioni degli emigrati e delle stesse famiglie, provvederanno all'istituzione dell'anagrafe scolastica, al suo aggiornamento ed alla trasmissione al Ministero degli affari esteri dei dati utili per predisporre piani e programmi secondo le esigenze e le opportunità previste dalla presente legge.

ART. 3.

(Presupposti per piani e programmi).

1. Gli accordi culturali, le disposizioni dei singoli Paesi in materia di istruzione dei figli degli emigrati, le risoluzioni, le direttive ed i regolamenti emanati da organismi soprannazionali ed internazionali, recepiti dall'Italia, costituiscono gli elementi di base per piani e programmi su cui incardinare lo sviluppo di una politica scolastica per gli scolari italiani residenti all'estero, come pure per gli scolari di origine italiana.

2. Ricerche saranno promosse per la conoscenza dei regimi scolastici nelle aree di residenza degli emigrati, della consistenza numerica delle scolaresche italiane, del carattere di stabilità o del grado di integrazione delle comunità italiane nei Paesi di residenza.

CAPO II.

DISPOSIZIONI PER L'AREA EUROPEA
E PER L'AREA TRANSOCEANICA

ART. 4.

(Disposizioni per l'area europea).

1. Nell'area europea, e in particolare nei Paesi membri della Comunità europea, lo Stato italiano, come membro della stessa, deve avvalersi delle risoluzioni adottate dalle conferenze dei Ministri europei in fatto di scolarità ed istruzione professionale, dello statuto giuridico del lavoratore migrante, della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/486/CEE del 25 luglio 1977, delle dottrine pedagogiche elaborate dal Consiglio d'Europa e degli interventi del Parlamento europeo, al fine di:

a) perseguire lo scopo dell'introduzione della lingua italiana, a livello della scuola dell'obbligo, negli orari normali delle istituzioni locali e con valore legale.

A livello della scuola secondaria superiore l'insegnamento dell'italiano potrà avere valore opzionale con programmi culturali aperti anche agli alunni autoctoni;

b) attuare nelle istituzioni prescolastiche l'approccio plurilinguistico, che, consentendo l'apprendimento simultaneo delle lingue in età precoce, eviterà l'emarginazione scolastica e gli *handicaps* intellettuali che colpiscono inizialmente lo scolaro straniero ammesso nelle scuole locali;

c) avviare un processo di graduale equiparazione dei programmi della scuola dell'obbligo per favorire una omogenea cultura di base come presupposto alla formazione del cittadino europeo e al progresso dell'unità dell'Europa.

ART. 5.

(Disposizioni per i paesi transoceanici).

1. Per i Paesi transoceanici le precedenti norme si applicano se compatibili con le reali situazioni di comunità di stabile o definitivo insediamento, nelle quali il processo di acculturazione è pressoché totale, definitivo ed irreversibile, dati l'inserimento e l'integrazione degli italiani e degli oriundi italiani nelle società in cui vivono.

ART. 6.

(Messaggi culturali).

1. Per i Paesi transoceanici i piani di intervento, destinati a scolari di origine italiana, a giovani che hanno assunto la cittadinanza locale, a giovani stranieri che desiderano conoscere il patrimonio culturale italiano, avranno prevalentemente carattere di « messaggi » di valenza conoscitiva, culturale e affettiva. A tal fine risultano necessari: la diffusione del libro e di altre espressioni culturali, i *mass-media*, il cinema, il teatro, le iniziative promosse localmente da animatori con l'autorizzazione del Governo e la partecipazione delle associazioni di emigrati.

ART. 7.

(Corsi integrativi).

1. Per gli scolari italiani e per quelli che discendono da italiani lo Stato procederà a stabilire accordi per l'integrazione ed il mantenimento dell'insegnamento dell'italiano nelle scuole locali.

2. Corsi di lingua e di cultura italiana si svolgeranno sotto la vigilanza del Governo e su programmi da esso stabiliti su iniziativa e richiesta da parte di enti italiani.

3. Visite culturali per i giovani italiani e oriundi italiani verranno programmate d'intesa con le regioni.

ART. 8.

(Viaggi in Italia).

1. Sono previsti viaggi in Italia di italiani o stranieri che frequentano corsi di lingua e di letteratura italiana a livello universitario o post-universitario e acquisiscono la specializzazione di docenti e di specialisti della cultura italiana.

CAPO III.

PERSONALE INSEGNANTE

ART. 9.

(Requisiti).

1. La nomina degli insegnanti di ruolo o supplenti destinati a svolgere attività didattiche e culturali all'estero, secondo le direttive della presente legge, avviene con la responsabile partecipazione dell'organismo permanente interministeriale previsto all'articolo 2.

2. Per essere ammessi a prestare servizio all'estero i candidati debbono avere i seguenti requisiti:

a) aver svolto continuato servizio almeno quinquennale nelle scuole dell'obbligo;

b) avere la conoscenza certificata di due lingue europee;

c) avere conoscenza della storia dell'emigrazione italiana, di studi di psicologia dell'età evolutiva, dell'organizzazione scolastica dei Paesi di maggiore immigrazione italiana.

ART. 10.

(Trattamento economico e stato giuridico).

1. Il trattamento economico e lo stato giuridico degli insegnanti destinati all'estero sono previsti e regolati dalle leggi vigenti.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI E DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 11.

(Disposizioni finali).

1. Il testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, come modificato dalla legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e la legge 3 marzo 1971, n. 153, recante: « Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti », sono abrogati.

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1988 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.